

19 ottobre 2023

15.00/16.00

**Il regolamento interno dopo il decreto
legislativo 36/2023**

RELATORE: DR. STEFANO USAI

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



Quesiti presentati durante la diretta webinar

- POTETE ACQUISTARE PER LA PA ANCHE BENI INFORMATICI PER I QUALI C'È L'OBLIGO AL MEPA?
- (R) Per beni e servizi informatici, anche al di sotto dei 5mila euro è obbligatorio procedere con il mercato elettronico salvo autorizzazione del vertice dell'amministrazione (identificato con il segretario generale dell'ente). Art. 1, comma 512 e segg. della legge 218/2015.
- NEL CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONE DI SERVIZI DEL VALORE INFERIORE A 500 MILA EURO È POSSIBILE PROCEDERE IN VIA AUTONOMA DA PARTE DELLA S.A. AL MOMENTO NON QUALIFICATA?
- R) Secondo l'allegato II. 4 (art. 5) per la concessione dei servizi è necessaria la qualificazione SF 2 a prescindere dall'importo. Senza qualificazione non è possibile avviare la concessione.



COME SI VERIFICA L'INTERESSE TRANSFRONTALIERO?
ESATTAMENTE QUANDO SI HA UN INTERESSE
TRANSFRONTALIERO?

Vedi slide successiva

In particolare, l'ANAC (con le linee guida n. 4) ha evidenziato che l'esistenza dell'interesse in argomento – che, come detto, con il nuovo Codice veicola/impone l'utilizzo delle procedure ordinarie (neutralizzando, in pratica, le disposizioni contenute negli artt. 49/55) – può rilevarsi da diversi elementi, ad esempio.

- **l'importo dell'appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori;**
- **dalle caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa;**
- **- dalla presenza eventualmente, di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»);**
- **precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento.**

In questo caso, si tratta di elementi che devono essere seriamente considerati dal RUP, la valutazione deve essere complessiva tenendo conto, precisano le linee guida che “in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo”.

SIAMO UN PICCOLO COMUNE, PER IL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI, SI EFFETTUA SEMPRE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA A TUTTI GLI O.E; MA IL MERCATO È PICCOLO, E PARTECIPA SEMPRE E SOLO UN OPERATORE ECONOMICO (VISTA ANCHE L'ALEA DI UN SERVIZIO MENSA) SI PUÒ IN TAL CASO GIUSTIFICARE L'ASSENZA DELLA ROTAZIONE ?

R) Nel caso, per i buoni pasto, di importo sopra soglia è obbligatoria l'adesione alle convenzioni Consip. Si suggerisce di aderire alla convenzione anche nel sottosoglia (si deve rammentare che con il nuovo codice al RUP è fatto di divieto di riaffidare l'appalto al pregresso affidatario salvo che nel mercato non sia presente alternativa ipotesi assolutamente residuale).

COME È POSSIBILE DEROGARE ALL'ACQUISTO SU MEPA PER ARTICOLI CON VALORE SUPERIORE A 5.000,00 EURO?

R) La deroga è possibile solo nel caso di assenza del prodotto/prestazione o sia impossibile l'acquisto.

MI SCUSI MA IL CRITERIO DI SBARRAMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO NON È LA STESSA COSA E QUINDI NON DEVE CONFONDERSI CON I CRITERI DI SELEZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA?

R) no. Ciò che la norma vieta è l'utilizzo di un criterio casuale senza alcuna valutazione da parte del RUP. Un criterio di sbarramento è di tipo «qualitativo» e non casuale.

- LA DETERMINA A CONTRARRE DEVE ESSERE FATTA PER OGNI SINGOLO ACQUISTO OPPURE È POSSIBILE FARNE UNA IMPEGNANDO UNA SPESA A DIVERSI PER POTER EFFETTUARE PIÙ ACQUISTI?
- R) no. Ogni azione con implicazione contabile richiede uno specifico atto.
- IL RUPROGETTO PUÒ ESSERE LA STESSA PERSONA DEL PROCEDIMENTO?
- R) il RUP non è più responsabile del procedimento ma è responsabile dell'intero intervento. La norma consente la nomina di responsabili di fase diversi dal RUP (questi sono responsabili di procedimento)
- IN ASSENZA DI REGOLAMENTO, È COMUNQUE POSSIBILE FARE RICORSO ALLE PROCEDURE NEGOZiate?
- R) le procedure negoziate sono previste (obbligatoriamente) già dall'articolo 50. Non è necessario un regolamento per abilitatore all'utilizzo delle procedure negoziate.
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DI UNA STRUTTURA PER ANZIANI, IMPORTO 36000 EURO, HO CHIESTO PREVENTIVO A DUE OE CHE NON SONO INTERESSATI POSSO CHIEDERE PREVENTIVO ALL'USCENTE CHE CONTINUA DA 10 ANNI AD ESSERE L'UNICO CHE PARTECIPA ANCHE ALLE RDO APERTE? O DEVO CONTINUARE A CHIEDERE PREVENTIVI AD ALTRI OE FINCHÈ TROVO UN INTERESSATO? NON SAREBBE UN DISPENDIO DI TEMPO CHE AGGRAVA IL PROCEDIMENTO?
- R) L'articolo 49 vieta l'affidamento in violazione della rotazione. La deroga è ammissibile solo se si dimostra, con adeguata motivazione, che non esistono alternative sul mercato.

Quesiti

E' POSSIBILE AVERE UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DA ADATTARE AL NOSTRO ENTE?

- • E' POSSIBILE PROCEDERE CON L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE **CONCESSIONI DI SERVIZI DI IMPORTO** INFERIORE A € 140.000,00? L'ART. 187 DEL CODICE (CONCESSIONI SOTTO SOGLIA), PREVEDE SOLTANTO LA PROCEDURA NEGOZIATA E NON FA ALCUN CENNO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO.
- • COME AMMINISTRAZIONE ABBIAMO APPROVATO UN REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA NELLA VIGENZA DEL D.LGS. 50/2016, AL MOMENTO **SONO SEMPRE IN FASE DI ISTRUTTORIA LE ISTANZE RICEVUTE, COME POSSIAMO COMPORTARCI PER L'ADEGUAMENTO AL NUOVO CODICE?**

La disposizione che legittima l'adozione di un regolamento

ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Articolo 1. Disposizioni generali.

1. *Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000*

*euro **e inferiore** alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.*

2. *La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene*

l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,

le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto,

La disposizione che legittima l'adozione di un regolamento

l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,

la **procedura** che si intende seguire con una **sintetica** indicazione delle ragioni della scelta,

i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi,

i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. Le stazioni **appaltanti possono dotarsi**, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di **costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;**

c) i **criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta** a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Indagine di mercato e albo

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.


Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi _____.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di _____ per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
- 3) Il Responsabile Unico del Progetto può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, purché ne dia adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. Tale facoltà conserva validità anche durante il periodo emergenziale ai sensi della legge 120/2020.

Le procedure

- Art. 50 Ma dobbiamo richiamarlo?
- Il responsabile unico di progetto può essere legittimato a cambiare le procedure?
- Procedure ordinarie (**per codice**) solo in caso:
 - - interesse transfrontaliero (art. 48) obbligo utilizzare procedure ad evidenza pubblica
 - - facoltà nei lavori per importi pari o superiori al milione di euro fino al sottosoglia (art. 50. comma 1, lett. e)



Linee guida ANAC n. 4 (cessato efficacia al 1° luglio 2023)

Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

La prima questione: la rotazione

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In **casi motivati** con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Deroga alla rotazione (parere n. 2081/2023)

(quesito)

questa S.A. ritiene che, poiché la norma si riferisce espressamente all'istituto denominato "indagine di mercato" il modo corretto di operare, nel caso di utilizzo del MEPA, sia quello di pubblicare sul profilo del committente un preliminare "avviso d'indagine di mercato" indicando che, verranno invitati all'RdO, tutti gli OE manifestanti interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza che l'SA ne operi una riduzione del numerico a qualsiasi titolo. Gli OE non presenti sul MEPA, avrebbero così la possibilità d'isciversi ex novo alla piattaforma mentre quelli già iscritti potrebbero, qualora in possesso dei requisiti, registrarsi al corretto bando sul quale verrà elaborata la procedura.

Con tale modo di operare, si configurerebbe quindi una procedura "aperta al mercato", non soggetta al principio di rotazione. Si chiede un autorevole parere in merito.

Motivazione

Con il primo dei citati, l'ufficio analizza il quesito sulla possibilità di derogare alla norma sull'alternanza (ora per il solo pregresso affidatario) con specifiche previsioni inserite nel regolamento interno.

In particolare la stazione appaltante richiede se - stante l'oggettiva <<difficoltà, (...), al dover motivare l'esistenza di una particolare struttura di mercato con dimostrazione dell'effettiva assenza di alternative>>-, sia possibile innestare nel regolamento una specifica disciplina.

In particolare se possa ritenersi corretta una disposizione interna diretta ad affermare l'assenza di alternative dimostrata <<qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso d'indagine di mercato sul profilo del committente, manifestino interesse un numero di operatori economici (OE) inferiore a 10 (oppure un altro numero a discrezione dell'SA) a prescindere dalla procedura>>.

Nel caso, prosegue il quesito, di partecipazione di un numero di ditte inferiori a quello prefissato, il RUP potrebbe procedere, a causa <<della dimostrata scarsa concorrenzialità del mercato>>, con l'invito anche del pregresso affidatario.

Quest'ultimo verrebbe estromesso <<a prescindere che, lo stesso, abbia svolto o meno un'accurata esecuzione del precedente contratto>>, solamente in caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a quello prefissato nell'avviso pubblico.

Nel riscontro, l'ufficio di supporto esclude questa possibilità, ritenendo una eventuale disciplina della rotazione espressa in questo modo non condivisibile.

Si rammenta infatti, come emerge nella relazione tecnica che accompagna il codice, che i motivi che legittimano la deroga, corretta esecuzione e assenza di alternative (comma 4 art. 49), sono <<concorrenti e non alternativi tra loro>>.

Da ciò deriva, conclude il parere, <<che un Regolamento interno come quello proposto rischia di contrastare con quanto previsto dalla norma determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete, come ivi richiesto>>.

Con il più recente parere n. 2145, il servizio di consulenza ricorda che la possibilità di non applicare la rotazione – anche senza motivazione -, è prevista solo per acquisizioni di importo inferiore ai 5 mila euro e che tale previsione si riferisce ad ogni specifico acquisto.

<<Tuttavia>>, si rammenta che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, <<vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14>>.

Quest'ultimo comma richiamato, in particolare, dispone che <<un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino>>.

- Il RUP, pertanto, deve istruire il procedimento amministrativo, relativo alla fase pubblicitaria, evitando <<possibili abusi per reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico>>.
- Lo stesso MIT, infine, suggerisce di dotarsi di specifica disciplina interna <<che consenta l'affidamento diretto in deroga al principio della rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici>>.
- Ovviamente l'affidamento senza applicazione della rotazione, per importi inferiori ai 5mila euro si applica, conclude l'ufficio di supporto, anche ai lavori.

Indagine di mercato

Articolo 2. Indagini di mercato.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Linee guida e codice (allegato II.1)

formalizzandone i risultati,
**eventualmente ai fini della
programmazione e
dell'adozione della
determina a contrarre o
dell'atto equivalente,** avendo
cura di escludere quelle informazioni che
potrebbero compromettere la posizione
degli operatori sul mercato di riferimento. La
stazione appaltante deve comunque tener
conto dell'esigenza di protezione dei segreti
tecnici e commerciali.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Delibera ANAC n. 131 del 12 febbraio 2020

Oggetto: Pareri richiesti in materia di obblighi di acquisizione del CIG e di comunicazione ---

- DELIBERA

L'indagine di mercato è preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici. Ai sensi delle Linee guida n. 4, la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, l'amministrazione pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto la sezione «Bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità.

A seguito delle nuove indicazioni fornite, si provvede alla modifica della FAQ n. A45 relativa agli obblighi di comunicazione in favore dell'Autorità nel senso di seguito indicato:

«A .45.L'avvio di una indagine di mercato comporta l'obbligo di acquisizione di un codice CIG al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità sul sito informatico dell'Osservatorio?

L'avvio di un'indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 **non comporta l'obbligo di acquisizione di un codice CIG.** L'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 29, comma 2, e 73, comma 6, del codice dei contratti pubblici può ritenersi assolto mediante adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, attesa la coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione.

In particolare, la determinazione n. 39 del 20 gennaio 2016 prevede la trasmissione annuale della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it».

Art. 1/2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

*A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale **e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.***

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Risposta dell'ANAC

- risposta ANAC:
- Allo stato, la ricerca di mercato non è assoggettata all'acquisizione del codice CIG e quindi non può essere pubblicata in BDNCP attraverso il sistema il sistema Simog.

Pertanto, nelle more dell'adattamento dei sistemi alle nuove previsioni normative sull'argomento nonché agli obblighi di pubblicazione sul TED, per gli appalti di importo sottosoglia europea, restano inalterati gli adempimenti utilizzati finora.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica
il valore dell'affidamento,
gli elementi essenziali del contratto,
i requisiti di idoneità professionale,
i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria
e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura,

i criteri di selezione degli operatori economici,

le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Tali criteri devono essere **oggettivi**, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

tali circostanze **devono essere esplicitate nella determina a contrarre** (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

L'utilizzo del sorteggio/sistema casuale

1. motivazione adeguata: <<ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura>>

- Ma se utilizzo il sorteggio il criterio di rotazione deve essere applicato?

L'articolo 49 <<5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata>>.

Articolo 3. Elenchi di operatori economici.

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da **elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.**

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'avviso indica

i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere,

Articolo 3. Elenchi di operatori economici.

*la modalità di selezione degli operatori economici da invitare,
le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e
gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione,
parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.*

*L'operatore economico può richiedere l'iscrizione **limitata a una o più fasce di importo,
ovvero a singole categorie.***

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

- 2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
- L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare *tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.*
- La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
- Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

3. La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad **esempio semestrale** – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo **in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Altre previsioni

Divieto di frazionamento (art. 14)

Piccole imprese

Avviso sui risultati affidamento diretto

Procedura negoziata con candidati invitati

- Fasce di valore (per disciplinare la rotazione)

Aggiudicazione

17/5. *L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.*

8. Fermo *quanto previsto dall'articolo 50, comma 6*, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Allegato I. 2 – il RUP

a) *effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;*

b) *svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;*

c) *svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;*

d) *dispone le esclusioni dalle gare;*

e) *in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;*

f) *quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;*

g) *adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.*


Affidamento con atto unico

17/1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, ~~l'atto di cui al comma 1~~ individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Contenuto lettera di invito

- Oggetto
- Requisiti
- Contratto
- Termine presentazione offerta
- Termine esecuzione della prestazione
- Criterio di aggiudicazione
- Misura delle penali
- Modalità di pagamento e termini
- Garanzie
- Rup
- Criterio anomalia
- Schema di «contratto» e capitolato per la prestazione

- 
- Commissione (art. 51)
 - Stipula del contratto (art. 18)

...

- Termini procedure (allegato I. 3)
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.